

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE, NONCHÉ,
TERZO RESPONSABILE DELL' IMPIANTO DI
TRATTAMENTO PERCOLATO DI DISCARICA
(EER 19.07.03) INSTALLATO PRESSO "LA
MARTELLA"**

A. PARTE GENERALE

A.1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del servizio l'incarico di terzo responsabile, quindi conduzione, gestione, manutenzione dell'impianto di trattamento del percolato di discarica ad osmosi inversa sito presso la piattaforma gestione rifiuti in località La Martella di Matera, rispetto delle normative vigenti in materia.

Il servizio ha durata di anni **1** (uno) dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà dell'Amministrazione non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui la stessa decida di non disporre la predetta proroga.

A.2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio comprende, le attività di conduzione, gestione, fornitura dei reagenti, manutenzione ordinaria dell'impianto e controllo del rendimento acqua prodotta in scarico autorizzato con le analisi prescritte per verificare lo stato di depurazione dell'acqua rilasciata.

Tale attività dovrà essere svolta da personale qualificato ad operare su impianti di trattamento.

Fatta salva la descrizione puntuale delle obbligazioni dell'Appaltatore, nel presente Capitolato e negli Allegati al Capitolato, le prestazioni di base con corrispettivo a corpo sono quelle che seguono:

a) conduzione, gestione

Controllo generale di tutto l'impianto, tubature e apparecchiature elettroniche. Controllo giornaliero con personale presente in impianto (o da remoto) per gestione completa, riarmo impianto e risoluzione guasti immediata o comunque entro e non oltre 24 ore dal fermo.

Compilazione settimanale con report dove verranno segnalate anomalie e/o guasti avvenuti o manutenzioni eseguite, come da manuale impianto Rochem Marine.

Riparazione e/o sostituzione di tutte le componenti presenti in impianto, moduli osmotici, sensori di portata, flusso e conducibilità, oltre a pompe bassa pressione e alta pressione. Sono escluse dalla prestazione la sostituzione delle suddette apparecchiature, rientranti nelle operazioni di straordinaria manutenzione.

Il personale dovrà sempre verificare lo stato ed il livello dei detergenti alcalino, acido e roprep idonei al funzionamento dell'impianto (ed in caso rabboccarli o addizionarli), come specificato da manuale operativo e si dovrà sempre attenere scrupolosamente all'utilizzo dei detergenti, con le caratteristiche consigliate dal manuale allegato, per garantire al meglio il funzionamento.

Gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti, saranno concordati dalla ditta appaltatrice con il Responsabile Tecnico incaricato dall'Amministrazione.

b) manutenzione ordinaria.

Rientrano in manutenzione ordinaria tutti gli interventi per la conduzione dell'impianto indicati sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto Rochem Marine parte integrante del presente CSA. Le operazioni giornaliere saranno quelle di controllo flussi ingresso/uscita percolato, controllo livello serbatoi, controllo livello acido solforico, controllo livello produzione permeato, controllo valori a PC-Schermo impianto, controllo pressioni operative, controllo strumenti di misura PH, Conducibilità e temperatura.

Gli stessi dovranno essere eseguiti avendo ben presenti le norme di buona tecnica e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'appaltatore dovrà sempre assicurare la comunicazione e il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura che si rendessero eventualmente necessari.

Si deve sempre provvedere al lavaggio delle membrane con detergenti specifici Rochem Marine come da manuale tecnico specifico allegato e facente parte integrante del presente capitolato, tali prodotti sono fornitura esclusiva Rochem Marine e l'inosservanza dell'utilizzo dei medesimi causa annullamento della garanzia.

c) – Incarico Terzo responsabile.

La presa in consegna degli impianti verrà formalizzata con la sottoscrizione del verbale di presa consegna dove il Fornitore del servizio assume l'incarico di Terzo Responsabile svolgendo tutte le attività previste dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., dal D.P.R. 551/99 e s.m.i. e dal D.P.R. 74/2013 e s.m.i.

Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°551 e s.m.i.

In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manuali d'uso emanazione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo le normative UNI e CEI per quanto di competenza.

Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia.

In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità degli impianti a lui affidati.

Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la committente fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente capitolato, nonché con altre modalità da concordare

B. DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO

B.1 – DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto in ordine di prevalenza:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto comprensivi dei suoi allegati (piano sorveglianza e controllo – manuale operativo);
- b) l'offerta economica presentata dall'appaltatore;
- c) le polizze fideiussorie.

B.2– AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta a € **139.500,00** (euro centotrentanovemila cinquecento/00) comprensivo dei costi della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza.

I costi della manodopera sono stati determinati ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e sono incorporati, così come i costi della sicurezza, dall'importo assoggettato al ribasso come da comma 14 del medesimo articolo.

L'importo degli oneri, diversi da quelli derivanti dall'attuazione del DUVRI, previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono quelli presumibilmente derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Gli importi a base di gara includono e remunerano tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, inclusi anche l'utile, le spese generali, le spese per la salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, a eseguire le prestazioni, per il corrispettivo offerto in sede di gara, senza variazione alcuna.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs n. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

B.3 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo decreto.

B.4 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore si assume la piena responsabilità - tecnicamente, civilmente, penalmente - dell'operato del proprio personale ed eventuali collaboratori addetti al servizio e risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante, due polizze della durata del servizio che dovranno garantire nel corso dell'esecuzione del servizio, rispettivamente:

- la copertura dei danni ambientali e di inquinamento, per un massimale fino ad € 1.000.000, con precisazione di garanzia anche per i costi di bonifica;
- la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante, per un massimale fino ad € 500.000,00.

B.5 – PAGAMENTI, RITENUTE, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

La fatturazione avverrà mensilmente e per l'ultimo mese dovrà essere prodotto verbale di riconsegna dell'impianto con consegna di tutte le evidenze della gestione dell'impianto (*cfr piano di monitoraggio e controllo e Manuale di uso e manutenzione sistema ad osmosi inversa RCDT2.0*)

Ai fini della fatturazione elettronica dovrà essere indicato il CIG della presente gara, il CUP (in quanto dovuto) e il Codice Univoco.

In caso di fatture elettroniche irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, le stesse verranno rinviate entro 15 giorni, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta appaltatrice in sede di stipula del contratto previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010.

A tal fine si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge succitata.

Nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto oggetto del presente contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Si precisa in merito a quanto sopra che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis della Legge 28 Gennaio 2009 n. 2 le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di acquisire direttamente dagli enti abilitati al rilascio il D.U.R.C - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nelle ipotesi di ottenimento da parte della Stazione Appaltante di DURC che segnali inadempienza contributiva relativa a personale dipendente della ditta affidataria o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, essa tratterrà dal CDP (Certificato di Pagamento) l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.

Inoltre si provvederà alla richiesta del certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(DURF)

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo di risarcimento di danno, né ad alcuna altra pretesa.

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

B.6 – ISCRIZIONE WHITE LIST

Il comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 fa riferimento alle “attività imprenditoriali” maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, tra le quali rientra il presente servizio.

Il criterio utilizzato dal legislatore al fine di individuare i soggetti tenuti all'iscrizione alla c.d. white list attiene alla tipologia di attività esercitata, pertanto, è obbligatorio per la ditta rientrare nell'elenco predetto.

B.7 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Dlg.s. 36/2023, secondo il quale l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Devono, altresì, essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Il soggetto affidatario può affidare in subappalto i servizi comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia anch'esso iscritto alla white list;
- b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- c) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
- d) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. n. 36/2023 non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, seppur subappaltabili, le seguenti prestazioni:

- terzo responsabile;

l'operatore economico trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente

trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II all'art. 94 del Dlg.sa 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del medesimo Codice.

B.8 – CESSIONE DELL'APPALTO. CESSIONE DI CREDITO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

B.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, con conseguente diritto per la stessa di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'affidatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da questa amministrazione;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

La risoluzione dà diritto al Comune di Matera di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore

B.10 – CONTROVERSIE

In caso di divergenza fra L'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto deve essere comunicato dall'Amministrazione all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile Tecnico dell'Amministrazione

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto, altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Matera.

B.11 – RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- informare tempestivamente il responsabile tecnico dell'Amministrazione sulle variazioni occorse ai propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nei punti di lavoro, con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
- comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti;
- comunicare all'Amministrazione a quale Cassa Previdenziale siano iscritti eventuali lavoratori "Trasfertisti" impegnati nel servizio.

B.12 – NORME DI RELAZIONE. REFERENTE

L'Appaltatore dovrà indicare, all'atto della stipula del contratto, il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici di uno o più referenti che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune almeno dalle 8.30 alle 19.00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Il referente dovrà programmare, coordinare, controllare, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al regolare svolgimento del servizio.

B.13 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il Committente e l'Appaltatore garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del Committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dal presente capitolato.